

**Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 (BUR n. 53/1993)**

**INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL VENETO  
ORIENTALE**

**Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione, in armonia con l'articolo 4 dello Statuto e in attuazione degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, con la presente legge promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.

2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione degli Enti locali, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.

**Art. 2 - Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale.**

1. La Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1, predispone un progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale, da approvarsi a norma dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40.

2. Il progetto di cui al comma 1 è approvato previa consultazione della Conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4 dell'art. 6.

**Art. 3 - Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese.**

1. In relazione alle finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale ad associazioni imprenditoriali, alla società Veneto Innovazione S.p.A., a consorzi e società consortili, anche a capitale misto, tra imprese per la realizzazione, anche con la collaborazione di Università ed enti di ricerca, di centri servizi alle imprese. Tali centri svolgono attività di formazione, ricerca, consulenza e promozione di nuove attività

imprenditoriali nei seguenti ambiti:

- a) sistemi di telecomunicazione;
- b) tutela dell'ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) scambi commerciali con i Paesi dell'Est;
- d) innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto.

2. I contributi sono concessi sulle spese per l'acquisto, la realizzazione e/o ristrutturazione della sede nella misura massima di lire 1 miliardo nonchè sugli oneri per la realizzazione di specifiche iniziative nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa. Ad ogni centro servizi non può comunque essere erogato un contributo complessivo superiore a lire 1,5 miliardi in ciascun triennio.

3. I benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da norme statali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammessa.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle domande nonchè per l'erogazione dei contributi.

5. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

6. In sede di prima applicazione della legge, tra le attività di cui al comma 1 è data priorità ai sistemi di telecomunicazione.

#### **Art. 4 - Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione.**

1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 19 e 8 aprile 1986, n. 16, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede legale nella Provincia di Venezia per iniziative localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Per l'attuazione di iniziative previste all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29, localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo art. 2 aventi sede in provincia di Venezia.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da consorzi di cooperative e associazioni di produttori operanti nel territorio del Veneto orientale.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, con sede legale nella Provincia di Venezia e operanti nel Veneto orientale esclusivamente nel settore del Credito turistico.

**Art. 5 - Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro.**

1. Allo scopo di completare le opere necessarie all'avvio dell'autoparco di Portogruaro, ammesso ai benefici già previsti dalla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di lire 300 milioni.

**Art. 6 - Decentramento amministrativo.**

1. Il territorio di cui al comma 2 dell'articolo 1 è individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.
2. La Regione favorisce, con riferimento all'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'istituzione del circondario del Veneto orientale.
3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Provincia di Venezia e le Amministrazioni Statali, per il decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.
4. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci fra i comuni dell'area di cui al comma 1.
5. La Conferenza ha i seguenti compiti:
  - a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area;
  - b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell'area;
  - c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economicosociale;
  - d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Provincia di Venezia, nonché di altri enti pubblici anche economici.
6. Il parere di cui alla lettera b) del comma 5 è reso dalla Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione, in difetto il parere medesimo si intende positivo.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire anche finanziariamente per la costituzione ed individuazione della sede delle strutture di decentramento.

**Art. 7 - Programma degli interventi.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale, stabilisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio stesso, l'ammontare delle somme da destinare agli interventi previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 6, comma 7.
2. In sede di prima applicazione il riparto è deliberato entro trenta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 8 - Norma finanziaria.**

1. All'onere di lire 5.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1993 si fa fronte mediante:

a) utilizzo della somma di lire 4 miliardi, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della vigente legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 della partita n. 17 del fondo globale spese d'investimento capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992;

b) utilizzo della somma di lire 1 miliardo, per competenza e per cassa, iscritta nella partita n. 9 del medesimo capitolo 80230 fondo globale spese d'investimento del bilancio per l'anno 1993;

c) utilizzo dell'importo di lire 200 milioni, per competenza e per cassa iscritto al capitolo 3424 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 è istituito il capitolo 20006 "Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale" con lo stanziamento di lire 5.200 milioni per competenza e per cassa. La copertura dello stanziamento di cassa per l'importo di lire 4.000 milioni è assicurata mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento di cassa iscritto al capitolo 80030 "Fondo di riserva di cassa" del medesimo stato di previsione del bilancio per l'anno 1993.

3. Per gli esercizi successivi al 1993 lo stanziamento del capitolo 20006 denominato "Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale", verrà determinato ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

#### **Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## SOMMARIO

Art. 1 Finalità. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 4 Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 5 Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 6 Decentramento amministrativo. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 7 Programma degli interventi. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 8 Norma finanziaria. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 9 Dichiarazione d'urgenza. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata